

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott.ssa Monica Mattevi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

ORIGINALE
 COPIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 16.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo



COMUNE DI STENICO Provincia di Trento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 16.11.2020 al 26.11.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esegibile**, ai sensi del terzo comma dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

Addì, 11.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

FASE DELL'EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO (Art. 18 della L.R. n. 10/98.)
- PER COMPETENZA BIB. COMM. DEMO. PERS. TRIB. FIN SEG. TEC. TRIB.

- PER CONOSCENZA BIB. COMM. DEMO. PERS. TRIB. FIN SEG. TEC. TRIB

- ADEMPIMENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
 PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ANAGRAFE PRESTAZIONI ALBO
CONSULENTI ESTERNI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALBO BENEFICIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 100/2020 della Giunta comunale

**OGGETTO: Contratto n. 280 di Rep. del Segretario Comunale, in data 19.02.2019
avente oggetto l'esecuzione dei "lavori di realizzazione nuova caserma
dei vigili del fuoco volontari di Stenico" (CIG 7593856835 CUP
H18D17000010003). Risoluzione per grave inadempimento e grave
ritardo dell'appaltatrice COSEMA Spa di Roma – C.F./I.V.A.
09796311000.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **UNDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 20,00, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale, in videoconferenza.

I Signori:

MONICA MATTEVI – Sindaco

BADOLATO FRANCESCA

FAILONI MIRKO

NICOLLI SIMONE

RIGOTTI DANILO

Presenti	Assenti	
	Giu.	Ing.
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Dalfovo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra dott.ssa Monica Mattevi nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale (depositata presso il comune)
Il Segretario comunale dott. Nicola Dalfovo

Oggetto: Contratto n. 280 di Rep. del Segretario Comunale, di data 19.02.2019 avente oggetto l'esecuzione dei "lavori di realizzazione nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Stenico" (CIG 7593856835 CUP H18D17000010003). Risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo della ditta appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l di Roma – C.F.I.V.A. 09796311000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale di Stenico n. 83 del 02.08.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Stenico, per una spesa complessiva di **Euro 792.048,00** di cui per lavori € 615.500,00 compresi € 16.891,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 176.548,00 per somme a disposizione.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del 03.09.2018 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori per l'opera in oggetto, predisposto dall'ing. Alberto Flaim con studio a Comano Terme, per una spesa complessiva di Euro 792.048,00.
- con lettera d'invito al Prot. n. 3828 di data 04.09.2018 del comune di Comano Stenico, si dava avvio alla gara telematica n. 71791 per la selezione del contraente a cui affidare i lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base d'appalto ex art. 16, c. 3 della L.P. 2/2016, con valutazione dell'anomalia per i seguenti importi: Euro 598.608,91 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 16.891,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Visto il verbale della gara telematica n. 75118 (ex 71791 e 74080) per l'affidamento dei lavori di "realizzazione nuova caserma VV.F. di Stenico" di cui al Prot. n. 5156 di data 26.11.2018 e rilevato che entro il termine di scadenza delle offerte sono pervenute n. 7 offerte in via telematica; l'offerta contenente il miglior ribasso fra quelle in gara è quella presentata dall'impresa Cosema Lavori S.r.l con la percentuale del 12,77%; si è quindi proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla medesima ditta per l'importo contrattuale di **euro 578.468,16** di cui **euro 16.891,09** per oneri della sicurezza.

Ricordato che con Rep. N. 280 del 19.02.2019 veniva stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Stenico e l'impresa appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l per un importo complessivo di euro 578.468,16 oltre ad oneri di legge. Veniva inoltre contrattualizzato il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori in 310 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna con applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille, per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto il verbale di consegna dei lavori di cui al protocollo n.1239 del 21.03.2019 con il quale il Direttore dei lavori Ing. Alberto Flaim con studio in Comano Terme consegnava i lavori all'impresa appaltatrice COSEMA LAVORI S.r.l a mezzo del legale rappresentante Ing. Carmelo Lentini, concedendo 310 giorni per la consegna dei lavori finiti quindi entro il giorno 24.01.2020.

Evidenziato che con nota Prot. n. 3489 di data 26.08.2019 il progettista ing. Alberto Flaim depositava la prima variante ai lavori in oggetto, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27.08.2019 veniva approvata la perizia di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 ed atto di sottomissione n. 01, portando l'importo contrattuale a complessivi **Euro 656.976,26** comprensivi sia del ribasso contrattuale che di Euro 17.489,49 per oneri di sicurezza, oltre ad oneri di legge e concedendo ulteriori 10 giorni per la conclusione dei lavori, determinando quindi la nuova data per il termine dei lavori al 03.02.2020.

5. di riservarsi ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti vigenti, conseguenti alla presente risoluzione del contratto d'appalto, demandando il compito al Responsabile Unico del Procedimento.
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di notificare quanto prima alla ditta appaltatrice la risoluzione del contratto in argomento;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Considerato inoltre che durante l'esecuzione dei lavori, in data 31.10.2019 è avvenuto un crollo del solaio "predalles" in fase di getto del calcestruzzo che, fortunatamente, non ha coinvolto alcun addetto alla realizzazione dell'opera ma solo la costruenda struttura.

Rilevato che tale gravissima circostanza era stata tempestivamente contestata alla ditta appaltatrice, che ne era responsabile mediante ordine di servizio n.01 di data 31.10.2019 del Direttore dei Lavori che disponeva la redazione di un piano delle demolizioni e lo sgombero delle macerie per la corretta prosecuzione delle opere.

Rilevato che in data 04.11.2019 di cui al prot. 4637 si effettuava un incontro presso il municipio di Stenico un incontro un incontro tra amministrazione comunale, ditta esecutrice e Direzione dei Lavori per prendere conoscenza dello stato e dello sviluppo futuro dei lavori.

Tenuto conto dell'ordine di servizio del Direttore dei Lavori di cui al Prot. n 41 dd. 08.01.2020 il quale riscontrava in sintesi quanto a seguire: la discrepanza temporale tra quanto ipotizzato nel documento "crono programma dei lavori" inerenti le tempistiche di realizzazione dell'opera presentato dalla ditta COSEMA LAVORO S.r.l. e lo stato dei lavori in essere riscontrabile in sede di cantiere, e che portava a presupporre possibili ritardi nei tempi di realizzazione e nella conseguente consegna dell'opera finita all'Amministrazione committente nei tempi contrattualmente previsti; risultava indispensabile il rapido e completo ripristino delle strutture ammalorate in conseguenza al danno avvenuto in fase di getto del solaio del primo piano, le condizioni climatiche non ostante delle lavorazioni cantieristiche attese, disponendo altresì la ripresa dei lavori da parte di COSEMA LAVORI e la predisposizione entro 10 giorni di un nuovo e congruente "cronoprogramma dei lavori" capace di dare positiva risposta alle attese contrattuali;

Rilevato che a seguito delle comunicazioni sopra descritte il Responsabile Unico del Procedimento con Prot. n. 584 dd. 10.02.2020 richiedeva al Direttore dei Lavori una relazione sull'andamento del cantiere e copia della documentazione inerente ai lavori in argomento.

Vista la relazione del R.U.P acquisita a protocollo n. 3936 di data 12.10.2020 con la quale è emerso che:

- le lavorazioni sono ferme alla data del 22.11.2019;
- l'impresa risulta in grave ritardo sull'avanzamento dei lavori visto che gli stessi dovevano già essere conclusi in ogni loro parte in data 03.02.2020;
- il ritardo calcolato dal 01.08.2019, termine per il quale era previsto il completamento del solaio, al 03.02.2020, che rappresenta il termine contrattuale, risultava pari a 186 giorni.
- l'impresa appaltatrice non ha consegnato il cronoprogramma richiesto con specifico ordine di servizio Ordine di Servizio di data 07.01.2020.

Vista la contestazione degli addebiti Prot.n. 920 dd. 03.03.2020 inviata dal Direttore dei Lavori alla ditta appaltatrice.

Viste le osservazioni di cui al Prot. n. 1149 dd. 26.03.2020 prodotte dalla ditta appaltatrice COSEMA LAVORI a seguito della contestazione degli addebiti da parte del Direttore dei lavori.

Preso atto dalla relazione del R.U.P di data 09.10.2020 prot. n. 3936 del perpetuarsi del fermo cantiere e dei lavori messo in atto dalla ditta appaltatrice COSEMA LAVORI, senza che agli atti risulti presente alcuna documentazione per la quale si possa dedurre un'imposizione di fermo cantiere o atto ostantivo al proseguimento delle lavorazioni da parte della ditta appaltatrice medesima.

Rilevato che sulla base delle sopra citate considerazioni il R.U.P propone all'Amministrazione comunale la risoluzione del contratto di cui al Rep. n.280 dd. 19.02.2019, in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto, in particolare all'abbandono ingiustificato del cantiere con grave ritardo dei tempi stabiliti contrattualmente per la consegna delle opere.

Considerato che l'esecuzione dei lavori, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardata per colpa esclusiva della ditta appaltatrice - che oltre agli inadempimenti conseguenti al crollo del solaio ha anche abbandonato ingiustificatamente il cantiere - e che pertanto risultano presenti elementi di grave inadempimento previsti dall'art. 15 del capitolo speciale dell'Appalto, dall'art. 136 d.lgs 163/2006 (come modificato dall'art. 217 del d.lgs 50/2016) e dall'art. 58.4 della ll.p. 26/1993 che prevendono la risoluzione in danno del contratto d'appalto di data 19.02.2019 Rep n. 280.

Considerato inoltre che ai fini della sottoscrizione del contratto ed a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del medesimo, la ditta appaltatrice ha presentato quale cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e.ss.mm la polizza fideiussoria n. 803706275 presso Amissima Assicurazioni S.p.a., agenzia di Roma – codice 363 di data 01.02.2019 per l'importo di Euro 28.925,00 di cui ora alla luce di quanto sopra esposto si intende procedere all'escusione.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione;

VISTO:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
- La L.P. n. 23 del 19.07.1990, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di attuazione, approvato decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- la L.P. 10 sett. 1993 n. 26, recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. dd. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;
- la L.P. n. 2 del 9.03.2016 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: disciplina della procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
- il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il decreto correttivo n. 56/2017;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigenti.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario; sub lettera A).

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di risolvere, come risolve, col presente atto, ai sensi dell'art. 108 del D.Leg 50/2016, il contratto di appalto n. 280 di Rep. di data 19.02.2019, disponendo contestualmente che il direttore dei lavori curi redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, con il preavviso di cui al comma 6 del citato art. 108 del Codice.
2. di provvedere, contestualmente, ad escutere la garanzia fideiussoria definitiva, polizza n. 803706275 presso Amissima Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Roma – codice 363 di data 01.02.2019 per l'importo di euro 28.925,00, riservandosi, all'esito degli accertamenti spettanti all'ufficio di direzione lavori, di eventualmente escutere anche la garanzia fideiussoria prestata per l'erogazione dell'anticipazione.
3. di fissare, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 D.Leg 50/2016, nella comunicazione di notifica della presente il termine ultimo entro il quale l'appaltatrice dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito, allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze demandando all'Ufficio di Direzione Lavori (che comprende anche il coordinatore della sicurezza in esecuzione), l'accertamento del rispetto di questo termine.
4. di riservarsi di quantificare ogni eventuale maggior danno, dopo la liquidazione finale che farà il D.L., dei lavori eseguiti (ed accettati dal medesimo), anche in relazione ai maggiori costi per il riaffidamento degli stessi.